



COMUNE DI TORELLA DEL SANNIO

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

C.A.P. 86028 – Torella del Sannio – Via San Giovanni, 10 – Tel. 0874 76204/768904 – Fax 0874 76725
C.F. 80000130700 – P.I. 00225330703 - e-mail comune.torelladelsannio@legalmail.it

Regolamento di gestione del registro comunale delle disposizioni anticipate di trattamento sanitario (DAT)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 18/12/2018

Art.	DESCRIZIONE
1	Ambito di applicazione e normativa di riferimento
2	Registro comunale delle disposizioni anticipate di trattamento sanitario (DAT). Finalità.
3	Definizioni
4	Disposizione anticipata di trattamento sanitario - DAT.
5	Caratteristiche del Registro
6	Modalità di deposito e di iscrizione della Disposizione anticipata di trattamento sanitario – DAT.
7	Soggetti che possono assumere informazioni sulle dichiarazioni annotate nel Registro
8	Entrata in vigore e disposizioni finali

ART. 1 – Ambito di applicazione e normativa di riferimento

Il presente regolamento individua e disciplina le modalità per l'istituzione, la tenuta, la conservazione del registro per la raccolta delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) così come previsto dall'articolo 4 della Legge 22 dicembre 2017, n. 219 *“Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”*.

ART. 2 – Registro comunale delle disposizioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) - Finalità.

Il Comune di Torella del Sannio per promuovere la piena dignità e il rispetto delle persone, anche nella fase terminale della vita umana, istituisce il Registro comunale delle disposizioni anticipate di trattamento sanitario (DAT), con la finalità di consentire l'iscrizione nominativa, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di tutti i cittadini che hanno depositato una disposizione anticipata di trattamento presso un notaio o presso l'ufficio di stato civile di questo Ente, allo scopo di fornire informazioni alle persone autorizzate circa l'esistenza di una DAT, la data di compilazione e il soggetto presso il quale tale documento è depositato.

ART. 3 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- *Disposizione anticipata di trattamento sanitario - DAT*: la dichiarazione, prevista nella legge 22 dicembre 2017, n. 219: *“Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”* secondo cui: *“ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.”*
- *Disponente*: il dichiarante, ovvero colui che sottoscrive la DAT e la connessa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, necessaria per l'iscrizione nel Registro;
- *Fiduciario*: persona maggiorenne e capace di intendere e di volere che faccia le veci del disponente e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie, così come previsto al comma 1 dell'articolo 4 della Legge 219/2017; è la persona che assume il ruolo di garante della fedele esecuzione della volontà del dichiarante qualora egli si trovasse nell'incapacità di esprimere consapevolmente tale volontà, relativamente ai trattamenti proposti;
- *Registro delle DAT*: il registro contenente la registrazione cronologica delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese dai dichiaranti relativamente alle proprie DAT; il registro riporta in ordine cronologico l'elenco delle DAT depositate presso l'ufficio di Stato Civile del Comune.

ART. 4 – Disposizione anticipata di trattamento sanitario - DAT

Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile, che provvede all'annotazione nell'apposito registro.

Le DAT sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.

Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.

L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torella del Sannio e/o il funzionario delegato non forniscono indicazioni sulle dichiarazioni che devono essere contenute nella *Disposizione anticipata di trattamento sanitario - DAT* e non assume in alcun caso la funzione di fiduciario.

ART. 5 – Caratteristiche del Registro

Nel Registro sono annotate le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 con le quali il disponente dà atto di avere depositato le proprie DAT chiuse in apposito plico debitamente sigillato. Il plico sarà conservato in luogo e con modalità che diano la massima sicurezza rispetto a violazioni della riservatezza delle stesse.

L'ufficiale dello stato civile non potrà né leggere né disigillare i plichi a lui consegnati o presso di lui depositati.

Sono accettate e annotate nel registro solo le DAT rese da cittadini che risultino residenti nel Comune di Torella del Sannio all'atto della richiesta di deposito. Il trasferimento della residenza in altro Comune o all'estero non comporta la cancellazione dal registro.

La registrazione avviene in ordine cronologico di presentazione della dichiarazione al Comune.

La dichiarazione può essere consegnata all'ufficio di stato civile direttamente dal cittadino che le ha sottoscritte oppure essere trasmessa dal notaio che ha rogato la Disposizione anticipata di trattamento sanitario – DAT.

Il deposito della DAT deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatto sul modello allegato o simile, che permetta, senza dover consultare la DAT, l'individuazione del depositante e del fiduciario.

L'ufficiale di stato civile incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del registro rilascerà ai soggetti di cui sopra una ricevuta di avvenuta presentazione della DAT, riportante il numero progressivo di registrazione attribuito alla dichiarazione.

Attraverso successiva dichiarazione, da rendersi con le medesime modalità, sarà in ogni momento possibile modificare o revocare la dichiarazione.

ART. 6 – Modalità di deposito e di iscrizione della Disposizione anticipata di trattamento sanitario - DAT

Per consegnare personalmente la dichiarazione, la persona interessata deve recarsi presso l'ufficio dello stato civile del Comune di Torella del Sannio, negli orari di apertura al pubblico.

La presentazione della dichiarazione deve essere effettuata personalmente dal dichiarante.

Qualora la Disposizione anticipata di trattamento (DAT) sia redatta da un notaio, il Comune di Torella del Sannio si impegna a ricevere e annotare nel registro le dichiarazioni trasmesse direttamente dal rogante.

Il Registro riporta il numero progressivo assegnato alla disposizione/dichiarazione, la data di deposito della DAT, le generalità del disponente e del fiduciario, se nominato, e ogni modifica intervenuta su DAT depositata.

ART. 7 – Soggetti che possono assumere informazioni sulle dichiarazioni annotate nel Registro.

Il registro non è pubblico.

I dati contenuti nel registro sono soggetti alle norme in materia di privacy e di protezione dei dati personali, così come previsto dalla normativa vigente in materia.

Possono prendere visione delle informazioni contenute nel registro, il dichiarante e, se indicati dal dichiarante nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il medico di famiglia e i sanitari che avranno in cura il dichiarante, il fiduciario e il supplente del fiduciario, se nominati, il notaio che ha redatto l'atto, gli eredi del dichiarante, se espressamente individuati.

ART. 8 – Entrata in vigore e disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa diretto rinvio alla relativa normativa statale ed alle disposizioni di leggi vigenti in materia.